

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE E LA COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO

(emanato con D.R. n. 118/2012 del 9.2.2012)

INDICE

- Articolo 1 (Indizione delle elezioni)**
- Articolo 2 (Elettorato attivo)**
- Articolo 3 (Elettorato passivo)**
- Articolo 4 (Incompatibilità)**
- Articolo 5 (Commissione Elettorale)**
- Articolo 6 (Candidature)**
- Articolo 7 (Propaganda elettorale)**
- Articolo 8 (Procedura elettorale)**
- Articolo 9 (Modalità del voto)**
- Articolo 10 (Proclamazione degli eletti)**
- Articolo 11 (Ricorsi)**
- Articolo 12 (Decreto rettorale di nomina)**
- Articolo 13 (Surrogazioni e elezioni suppletive)**
- Articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali)**

Articolo 1 (Indizione delle elezioni)

1. Le elezioni dei ventiquattro componenti della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, di cui all'art.12 dello Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13 dicembre 2011, sono indette dal Rettore con proprio decreto almeno sessanta giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
2. Il decreto rettorale di indizione indica la data, l'orario di apertura e chiusura delle operazioni di voto nonché la procedura elettorale adottata e le modalità di esercizio della propaganda elettorale.
3. Il decreto rettorale di indizione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.

Articolo 2 (Elettorato attivo)

1. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo, a tempo determinato e indeterminato, ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici, risultante in servizio presso l'Alma Mater Studiorum Università di Bologna alla data delle elezioni.
2. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
3. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato attivo previste dalla legge.
4. L'elenco nominativo degli elettori è reso pubblico e diffuso con mezzi idonei trenta giorni prima della data delle elezioni.
5. Gli aventi diritto al voto, che siano esclusi dall'elenco di cui al comma 4 hanno facoltà di fare opposizione entro il quattordicesimo giorno precedente le elezioni alla Commissione Elettorale di cui all'articolo 5. La decisione motivata sull'opposizione deve essere resa nota all'opponente entro il sesto giorno precedente le elezioni.

6. Entro il medesimo termine del sesto giorno precedente le elezioni è pubblicato l'elenco degli elettori aggiornato ai sensi del comma 5 del presente articolo.

Articolo 3 (Elettorato passivo)

1. L'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato e che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Sono esclusi dall'elettorato passivo:
 - a) coloro i quali siano stati componenti della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo per i due mandati consecutivi precedenti;
 - b) coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o disciplinare.
3. Operano comunque le esclusioni dall'elettorato passivo previste dalla legge.

Articolo 4 (Incompatibilità)

1. L'appartenenza alla Consulta del Personale Tecnico Amministrativo è incompatibile con la posizione di Direttore Generale, di membro del Senato Accademico e di membro del Consiglio di Amministrazione e di componente del Nucleo di Valutazione dell'Università di Bologna, nonché con cariche di rappresentanza sindacale in corso.

Articolo 5 (Commissione Elettorale)

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Rettore con il decreto che indice le elezioni ed è composta da un Dirigente dell'amministrazione generale dell'Università, con funzioni di presidente, e quattro funzionari amministrativo-gestionali, di cui almeno uno appartenente ai Campus della Romagna. Le funzioni di segretario sono attribuite ad uno dei quattro funzionari.
2. La Commissione Elettorale ha il compito di:
 - a) decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame a norma dell'art. 2 comma 5 del presente regolamento;
 - b) verificare il corretto avvio, lo svolgimento e la chiusura della procedura elettorale;
 - c) coordinare le attività delle Commissioni di Seggio, al fine di uniformare i comportamenti;
 - d) vagliare i risultati delle votazioni e trasmetterli al Rettore per la proclamazione;
 - e) decidere contestazioni e reclami verbalizzati durante le operazioni di voto e di scrutinio;
 - f) ricevere le segnalazioni relative a questioni inerenti la propaganda elettorale e trasmetterle al Direttore Generale per le valutazioni di competenza.

Articolo 6 (Candidature)

1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate individualmente secondo le modalità indicate nel decreto di indizione e comunque entro il quattordicesimo giorno precedente la data della elezioni.
2. Ciascuna candidatura deve essere sostenuta da almeno venti elettori.
3. Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura.
4. L'elenco delle candidature viene reso pubblico entro dieci giorni dalla data delle elezioni.

Articolo 7 (Propaganda elettorale)

1. E' consentito ai candidati di svolgere, individualmente o per gruppi, azioni di propaganda elettorale secondo le modalità e nei termini previsti dal bando di indizione, comunque non oltre il giorno precedente lo svolgimento delle votazioni.
2. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d'immagine, dell'Ateneo o dei candidati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle vigenti norme.

Articolo 8 (Procedura elettorale)

1. Tutte le operazioni elettorali si svolgono secondo apposita procedura, anche telematica, determinata nel decreto rettorale di indizione.
2. Le operazioni di voto si svolgono solo presso i seggi elettorali appositamente costituiti.
3. La procedura elettorale adottata deve in ogni caso garantire la completezza e l'integrità dei dati relativi all'elettorato attivo e passivo, la legittimità, integrità e segretezza del voto, nonché l'anonimato dell'elettore che lo ha espresso.
4. Per legittimità del voto si intende la possibilità di votare il candidato solo da parte di chi ne ha diritto e per una volta sola; per integrità del voto si intende l'impossibilità di modificare il voto una volta che sia stato espresso; per segretezza del voto si intende l'impossibilità di rendere visibile la preferenza prima dello scrutinio; per anonimato del voto si intende l'impossibilità di associare il voto all'identità dell'elettore che lo ha espresso.

Articolo 9 (Modalità del voto)

1. Il voto è individuale e segreto.
2. L'elettore può votare previa identificazione presso il seggio elettorale.
3. Ciascun elettore può esprimere una o due preferenze; nel caso di espressione di due preferenze, la seconda di esse, a pena del suo annullamento, deve riguardare un candidato di genere diverso da quello della prima preferenza.

Articolo 10 (Proclamazione degli eletti)

1. Sono eletti i ventiquattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché tra di essi risultino almeno:
 - a) n. 1 componente appartenente all'amministrazione generale;
 - b) n. 1 componente in servizio presso ciascuna delle sedi di Campus della Romagna;
 - c) n. 1 componente appartenente a Dipartimenti, o a Centri Interdipartimentali, o a Centri Interdipartimentali di ricerca industriale o alle strutture di cui alla Sezione V della Parte II dello Statuto di Ateneo;
 - d) n. 1 componente appartenente all'area contrattuale amministrativa - amministrativa gestionale;
 - e) n. 1 componente appartenente all'area contrattuale tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
 - f) n.1 componente appartenente all'area contrattuale biblioteche;
 - g) n.1 componente appartenente all'area contrattuale collaboratori ed esperti linguistici;
- a parità di voti è eletto il più anziano in servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età.

2. Ciascun eletto può soddisfare cumulativamente anche più di una delle condizioni previste dalle lettere da a) a g) del presente articolo.
3. Qualora le condizioni previste dalle lettere da a) a g) del presente articolo non risultino tutte soddisfatte dai primi ventiquattro votati, si procede alla ridefinizione degli eletti, escludendo, a partire dal meno votato, i candidati appartenenti a componenti comunque già presenti tra i ventiquattro più votati e includendo corrispondentemente, a partire dal venticinquesimo dei votati, i candidati che soddisfino le condizioni mancanti, fino al completo soddisfacimento di tutte.
4. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.
5. Il Decreto rettorale di proclamazione degli eletti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale d'Ateneo.

Articolo 11 (Ricorsi)

1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla proclamazione dei medesimi alla Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, che decide nella prima seduta utile.

Articolo 12 (Decreto rettorale di nomina)

1. Una volta decisi i ricorsi di cui all'articolo 11, ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto, il Rettore provvede con proprio decreto a nominare i componenti della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo.
2. I componenti della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo restano in carica per tre anni a decorrere dalla data del decreto rettorale di nomina. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Articolo 13 (Surrogazioni e elezioni suppletive)

1. Qualora al termine delle votazioni non risultino eletti uno o più rappresentanti, in misura comunque inferiore a un terzo dei componenti complessivi della Consulta, il Rettore procede ad indire elezioni suppletive per le rappresentanze mancanti entro i quattro mesi successivi alle votazioni stesse.
2. In caso di decadenza, di dimissioni, di decesso, di perdita della qualifica all'eletto subentra per surrogazione il primo dei non eletti votati, in possesso dei medesimi requisiti.
3. Qualora non sia possibile procedere alla surrogazione nemmeno dei candidati non eletti successivi al primo, si procede ad elezioni suppletive per la componente mancante.
4. Non si procede ad elezioni suppletive se tra il venir meno del componente e la scadenza complessiva dell'Organo intercorra un periodo inferiore a 180 giorni.

Articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali)

1. In prima applicazione il termine di cui all'articolo 1 comma 1 può essere ridotto fino a trenta giorni.
2. In prima applicazione, la condizione di cui all'articolo 10 comma 1 lett. a) comprende il personale in servizio presso le Facoltà e il personale in servizio nei Poli Scientifico - Didattici impiegato nei servizi generali; la condizione di cui all'articolo 10 comma 1 lett. b) è riferita ai Poli Scientifico - Didattici.
3. In prima applicazione i ricorsi di cui all'articolo 11 sono decisi dal Rettore.

Regolamento per l'elezione e la costituzione della Consulta del Personale Tecnico Amministrativo

4. In prima applicazione il componente che ha ottenuto il maggior numero di voti convoca la Consulta del Personale Tecnico Amministrativo, entro cinque giorni dalla data del decreto di nomina, per procedere all'elezione del presidente.
 5. La Consulta del Personale Tecnico Amministrativo può dotarsi, nel rispetto dello Statuto di Ateneo, di un regolamento per il proprio funzionamento.
 6. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in vigore per le elezioni nei Consigli Comunali e Provinciali in quanto applicabili.
 7. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
-